

Petizione 991. Luigi Garan, di Cagliari, rappresenta essere stato con regio brevetto del 1819 nominato sottotenente negli invalidi di Sardegna col titolo e grado di luogotenente, posto al quale si trova ancora attualmente e collo stesso stipendio.

Dice che più volte supplicò per essere promosso, ma invano, quantunque si creda scevro di ogni macchia sulla sua condotta; onde interessa la Camera di voler appoggiare questa sua nuova domanda di avanzamento, che crede appoggiata alla più evidente giustizia.

La Commissione, attesa la singolarità delle cose narrate, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro di guerra e marina per quei riguardi che saranno del caso.

(La Camera approva le conclusioni.)

Petizione 1706. Lo studente Costanzo Bensi in una sua lunghissima petizione enumerando i vantaggi della istruzione e le difficoltà che s'incontrano per ottenerla, chiede che si aumentino in genere le scuole, ma che queste siano tutte gratuite, e che sostanzialmente vengano aboliti tutti i depositi che si richiedono per essere ammessi agli esami.

La Commissione, ritenuto che i riflessi contenuti in questa petizione potrebbero essere presi in considerazione all'occasione della discussione di una legge relativa a questa parte dell'istruzione pubblica, vi propone il deposito di questa petizione negli archivi della Camera.

(La Camera approva le conclusioni.)

NOVELLI, relatore. (Sale alla ringhiera) Petizione 475^{bis}. La petizione di cui ho l'onore d'intrattenervi riguarda al paese d'Isili (Sardegna). Questa petizione, munita delle firme dei consiglieri di detto comune ed alla quale va unita una supplica sporta per lo stesso oggetto a S. M., firmata da una quantità grandissima di sottoscrizioni degli abitanti di quella provincia, contiene la domanda di ripristinamento del tribunale di prima cognizione stato non ha molto colà soppresso.

Questo ristabilimento, vi si dice, è di assoluta necessità anche per trarre la detta provincia dallo stato di semi-barbarie in cui si trova avvolta.

Si espone che la posizione centrale di quella provincia può essere germe benefico di civiltà qualora si accordi la domanda.

Si accenna infine alla lontananza enorme di molti paesi di quella dai luoghi a cui furono aggregati, talchè poca o pressochè nulla riesce l'azione in essi del potere giudiziario.

La Commissione, ritenuto che si sta pensando dal Governo ad una nuova circoscrizione dei nuovi diritti amministrativi-giudiziari in quell'isola, vi propone di trasmettere la domanda al Ministero di grazia e giustizia.

(Messe ai voti queste conclusioni, sono approvate.)

Petizione 547. Spinola Camillo e Ricci Luigi, canonico, si lagnano del segretario comunale provvisorio d'Albenga, perchè, a violazione del prescritto della legge 7 ottobre 1848, siano stati i loro nomi maliziosamente omissi nella lista elettorale, una qual cosa potrebbe da taluni essere risguardata come l'effetto di un qualche loro demerito. Chiedono perciò che sia provveduto all'allontanamento da quell'amministrazione di quel segretario, il quale sull'esordio di sua carriera già si mostra avverso al regime costituzionale. Ad un tempo eccitano la Camera a promuovere quei provvedimenti di rigore che siano atti a frenare la connivenza di chi compone il Consiglio civico nell'aver lasciato che quel segretario si allontanasse rispetto ad esso loro dalle norme della giustizia.

La Commissione, ritenuto che non s'appartiene ai segre-

tari comunali di formare le liste elettorali, e che perciò non può portarsi fondato e regolare reclamo contro di essi per fatti della natura di quello esposto, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(Messe ai voti queste conclusioni, sono approvate.)

Petizione 704. In questa petizione Salvador Levi, di Nizza Monferrato, dimorante in questa città, propone che la Camera si occupi d'una legge per la quale sia statuito che dalle decisioni dei Comitati creati dalla legge 4 marzo 1848 si possa concorrere alle conclusioni *ad instar* di quanto la legge or detta prescrive in ordine alle decisioni dei Consigli di disciplina, almeno per quelle decisioni le quali pronunciano una formale cancellazione dei militi dai ruoli della milizia. Aggiunge a questa sua proposta che nella futura legge da lui suggerita si faccia abilità agli interessati di porgere ricorso in cassazione anche contro le decisioni che dai Comitati di revisione già si fossero pronunciate, con fissazione, per ciò fare, di un termine, da decorrere dal giorno della pubblicazione della nuova legge.

A questa sua proposizione pare che venisse mosso da una decisione profertasi in di lui odio nel giorno 6 ottobre 1848 dal Comitato di revisione del mandamento Dora di questa città, con quale decisione si mandò cancellarsi il di lui nome dai ruoli della milizia comunale come condannato a tre mesi di carcere per sentenza del già Senato di Casale del 14 gennaio 1840 quale inquisito di violazione di sequestro giudiciale e di essere persona dedita al raggio ed alle truffe, e ciò a malgrado del sovrano rescritto del 21 aprile stesso anno, col quale S. M. per tratto di sua sovrana clemenza gli condonò senza costo di spesa la pena anzi accennata.

Comunque la vostra Commissione, dopo attento esame degli articoli 15 e 26 della legge 4 marzo 1848, sia entrata in parere che non militino le stesse ragioni per accordare il rimedio della cassazione contro le decisioni dei Comitati di revisione che stanno per farlo ammettere contro le sentenze dei Consigli di disciplina, attesa la natura affatto diversa dalle basi sovra di cui le une e le altre si fondano, tuttavia è stata d'avviso che per quanto riguarda alla proposta d'una legge che assimili la sorte delle decisioni dei Comitati di revisione a quella delle sentenze dei Consigli di disciplina, si possa ordinare l'invio della petizione al signor ministro dell'interno per quei riguardi che saranno giudicati opportuni nel rivedere la legge sulla milizia nazionale.

Fu poi d'avviso che si possa passare all'ordine del giorno per quanto riguarda all'ultima parte di detta petizione, concernente alla facoltà di ricorrere in cassazione anche contro le decisioni dei Comitati di revisione che si fossero profferite prima della legge che fosse per sancirsi nel senso qui dianzi accennato.

(Messe ai voti queste dupli conclusioni, sono approvate.)

FARINA PAOLO, relatore. Petizione 1005. Griggi Margherita, d'Alessandria, vedova di Giuseppe Schellino, già fu-riere maggiore nel corpo d'artiglieria, deceduto nel 1846, espone che nelle strettezze di sua fortuna, e madre di due figli, ebbe ricorso al Ministero di guerra ond'essere provvista di un gabellotto di sale e tabacco, ma che non essendosi aderito a questa sua domanda, si rivolge perciò alla Camera colla fiducia di ottenere l'implorato favore a sollievo de' suoi urgenti bisogni e della propria famiglia.

La vostra Commissione però, ritenuto che la morte dello Schellino non sarebbe avvenuta nè in guerra, nè per causa di servizio, e che perciò, mancando le ragioni per cui la vedova d'un militare avrebbe diritto a pensione o sussidio, non si può ravvisare nella denegazione ministeriale alla domanda